

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 116/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1152 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alberto CARMINATI, e della società USD CARAVAGGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto CARMINATI, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Caravaggio S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, al termine della gara di campionato della squadra U14 della società U.S.D. Caravaggio S.R.L. disputata contro il Ponte San Pietro, proferito all'indirizzo dei suoi calciatori minorenni una frase volgare, tale da risultare incompatibile con i doveri di contegno, rispetto ed educazione propria del ruolo di allenatore;

USD CARAVAGGIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti, era tesserato il sig. Alberto Carminati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Alberto CARMINATI,
  - Società USD CARAVAGGIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Mombrini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alberto CARMINATI,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD CARAVAGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò